

- (14) Gli aiuti del Fondo saranno considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiranno ad un durevole progresso economico e sociale e non saranno utilizzati come sostituto di altre spese pubbliche o private.
- (15) Entro il 1° aprile 2004 dovrebbe essere effettuata una valutazione dei risultati ottenuti dal Fondo e della necessità di un eventuale ulteriore sostegno comunitario.
- (16) Un importo finanziario di riferimento ai sensi del punto 34 dell'accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup> è inserito nel presente regolamento per l'intera durata del programma, senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato. L'importo del contributo comunitario al Fondo dovrebbe essere di 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2003 e 2004, espressi in valori correnti.
- (17) Tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli.
- (18) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Fatta salva la procedura annuale di bilancio e in conformità del secondo paragrafo del punto 34 dell'accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, per ciascuno degli anni 2003 e 2004 viene erogato al Fondo un contributo annuo di 15 milioni di EUR, per un importo complessivo di 30 milioni di EUR.

#### Articolo 2

Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente alle disposizioni dell'accordo nell'ambito del quale esso è stato costituito, conferendo la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone di entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare le attività del programma PEACE.

Il contributo è utilizzato in modo tale da contribuire ad un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate e non come sostituto di altre spese pubbliche e private.

#### Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione.

Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE ed eventualmente di altri interventi dei Fondi strutturali della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

#### Articolo 4

La Commissione favorisce il coordinamento a tutti i livelli tra gli agenti e il consiglio di gestione del Fondo e gli organismi di gestione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati della Comunità, in particolare nell'ambito del programma PEACE.

#### Articolo 5

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le idonee procedure di pubblicità e di informazione destinate a rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo.

#### Articolo 6

Non oltre il 31 marzo 2004 la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione in cui valuta i risultati delle attività del Fondo e la necessità di continuare a contribuire dopo il 2004, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nordirlandese. Nella relazione figurano tra l'altro:

- a) un bilancio delle attività del Fondo;
- b) un elenco dei progetti beneficiari di aiuti;
- c) una valutazione della natura e dell'impatto delle attività del Fondo, particolarmente in relazione ai suoi obiettivi e ai criteri di cui agli articoli 2 e 8;
- d) una valutazione delle iniziative intraprese dal Fondo riguardo alla collaborazione e al coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali della Comunità, tenendo conto in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5;
- e) un allegato in cui figurano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente all'impegno di cui all'articolo 7.

#### Articolo 7

La Commissione amministra i contributi.

Subordinatamente ad una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo, il contributo annuo viene erogato di norma a rate, secondo le seguenti modalità:

- a) un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto un impegno, firmato del presidente del consiglio di gestione del Fondo, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni che accompagnano la concessione del contributo, conformemente al presente regolamento;
- b) un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;
- c) un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione.

Se la valutazione di cui al secondo comma induce a concludere che, alla data in questione, il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il pagamento di una delle rate, tale pagamento è sospeso fino a quando la Commissione concluderà che esso è giustificato sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo.